

**MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI**

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

**LEGGE n.41 del 17 febbraio 1982,**  
**Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima**

**Scopo della legge**

«Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima», la legge 17 febbraio 1982, n.41 ha introdotto, un importante strumento di programmazione nazionale degli interventi relativi al settore della Pesca: il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della Pesca marittima.

Tale Piano, di durata triennale, è, così come previsto dagli artt. 1, comma 1 e 2 comma 3 della legge, elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare (istituito ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge) sulla base anche delle proposte eventualmente formulate dalla Regioni.

In particolare, il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura (relativo al triennio 2000-2002), il cui periodo di vigenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2003 dall'art. 69, comma 14 della legge finanziaria 2003, segna l'avvio di una fase di approfondimento delle precedenti esperienze, caratterizzata dall'attuazione delle politiche di indirizzo che lo Stato è chiamato a svolgere con una impronta di sussidiarietà verticale e con una crescente politica di deleghe ai pescatori, operatori di una pesca responsabile.

I principi e le priorità che hanno contribuito alla definizione degli obiettivi e degli strumenti del Piano hanno caratterizzato l'intera gestione dell'anno 2002. Gli obiettivi possono essere così sintetizzati:

- uso sostenibile delle risorse, politica di salvaguardia e gestione delle stesse;
- razionalizzazione della struttura produttiva in mare;
- processo di modernizzazione e decentramento amministrativo;
- potenziamento della produzione interna in un contesto di sostenibilità ambientale;
- salvaguardia dei livelli occupazionali;
- potenziamento della ricerca scientifica del settore.

Gli obiettivi ora individuati sono stati prioritariamente perseguiti mediante l'utilizzazione degli strumenti di intervento di seguito elencati:

- a) Fondo centrale per il credito peschereccio;
- b) Contributi a fondo perduto per Osservatorio del Lavoro;
- c) Contributi a fondo perduto per iniziative associazionismo;
- d) Contributi per incentivi alla cooperazione;
- e) Ricerca applicata alla pesca e acquacoltura;
- f) Campagne di educazione alimentare;
- g) Campagne di promozione;
- h) Interventi sul sistema statistico;
- i) Funzionamento degli organi collegiali;
- j) Missioni;
- k) Iniziative a sostegno dell'attività ittica;
- l) Controllo attività di pesca da parte delle Capitanerie di porto;
- m) Credito peschereccio;
- n) Fondo di solidarietà;

- o) Polizze assicurative;
- p) Accordi di programma;
- q) Studi di mercato (ISMEA);
- r) Ristrutturazione aziendale e ricapitalizzazione cooperative;
- s) Commissione per la sostenibilità (INEA).

#### Ammontare complessivo ed annuale dei finanziamenti

Il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione del Piano triennale è stato quantificato in lire 269.957 milioni (di cui 6.257 milioni relativi a risorse da ripartire fra i vari settori di intervento), in ragione di lire 87.900 milioni per ciascun anno, suddiviso tra interventi gestiti dallo Stato per lire 58.500 milioni ed interventi gestiti dalle Regioni per lire 29.400 milioni.

La copertura del fabbisogno del Piano triennale è stata demandata, dalla legge 267/91, articolo 1, comma 1, alla legge finanziaria – tabella C e tabella F.

#### Modifiche normative intervenute

Le seguenti leggi hanno apportato modifiche normative alla legge n. 41 del 17 febbraio 1982:

legge n. 302 del 28 agosto 1989;

legge n. 165 del 10 febbraio 1992;

legge n.164 del 21 maggio 1998.

#### Informazioni sull'anno di consuntivo 2002 - Modifiche ai finanziamenti

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha determinato un maggiore stanziamento per l'attuazione del VI Piano triennale pari a lire 30.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002, indicati nell'allegato quadro riassuntivo.

Dopo il primo stanziamento stabilito dalla legge 41/82, utilizzato per finanziare lo "schema preliminare di piano" di cui all'articolo 35, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 1° febbraio 1983, la legge 31/85 ha disposto ulteriori stanziamenti per il finanziamento del I piano nazionale relativo al triennio 1984/1986, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 14 agosto 1985.

Le leggi 67/88 e 267/91 hanno provveduto al rifinanziamento del II piano nazionale adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 4 agosto 1988, del terzo piano nazionale approvato con delibera CIPE del 20 dicembre 1990 ed adottato con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 e del quarto piano nazionale approvato con delibera CIPE del 30 novembre 1993 ed adottato con decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 21 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1997 è stato adottato il V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, approvato dal CIPE nella seduta del 21 marzo 1997, per la cui attuazione sono stati utilizzati gli stanziamenti resi disponibili dalla legge finanziaria e dalla legge di finanziamento del piano il cui onere ha trovato copertura negli accantonamenti previsti dalle tabelle allegate alla

medesima legge finanziaria. La copertura del fabbisogno del Piano triennale è stata demandata, dalla legge 267/91, alla legge finanziaria – tabella C e tabella F. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibera n. 50/2000 del 25 maggio 2000, ha approvato il VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, che è stato adottato in pari data con decreto ministeriale e registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2000, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 96.

Con D.M. 17 aprile 2003, registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 2003 reg. n. 2 foglio n. 227 è stata disposta la ripartizione degli stanziamenti, recati dalla legge finanziaria e recepiti dalla legge di bilancio (pari ad € 37.897.000,00), fra i vari settori di intervento di cui al VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, la cui scadenza è stata prorogata, come già detto, al 31 dicembre 2003, in attuazione dell'art. 69, comma 14 della legge finanziaria 2003. In particolare, lo stanziamento 2003 risulta così ripartito:

settori di intervento:	euro
a) fondo centrale per il credito peschereccio	339.710
b) contributi a fondo perduto per Osservatorio del Lavoro	1.161.808
c) contributi a fondo perduto per iniziative associazionismo	2.038.260
d) contributi per incentivi alla cooperazione	11.054.164
e) ricerca applicata alla pesca e acquicoltura	8.727.150
f) campagne di educazione alimentare	3.254.422
g) interventi sul sistema statistico	1.746.109
h) funzionamento degli organi collegiali	176.649
i) missioni	176.649
j) iniziative a sostegno dell'attività ittica	407.652
k) fondo di solidarietà	2.907.918
l) studi di mercato (ISMEA)	1.746.109
m) commissioni per la sostenibilità (INEA)	234.400
<b>Totale</b>	<b>33.971.000</b>
Dec.Leg.vo 226/2001	3.926.000
<b>TOTALE</b>	<b>37.897.000</b>

L'importo di € 3.926.000,00, relativo al fabbisogno del D.Leg.vo 18 maggio 2001, n. 226, recante Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura (imprenditore ittico), non era originariamente compreso nei settori di intervento del VI Piano ma fa parte, comunque, dello stanziamento 2003 del Piano Pesca, perché recato dalla tabella C della legge finanziaria 2003.

Il settore di intervento corrispondente al Controllo attività di pesca da parte delle Capitanerie di Porto è presente nello stanziamento del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per il 2003 (tabella C della legge finanziaria).

Nell'anno 2002, per l'attuazione del Piano sono stati utilizzati gli stanziamenti resi disponibili dalla legge finanziaria nei limiti sopra specificati. La disponibilità annua è stata ripartita tra i vari settori di intervento e, nell'ambito di questi, tra i sottoelencati capitoli di bilancio.

## 2 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

### 2.1 (5.1) Spese correnti

#### 2.1.1.0 (5.1.1.0) **Funzionamento**

**CAPITOLO 1173 (2853)** - Sono imputate a questo capitolo le spese per le missioni del personale incaricato dall'Amministrazione dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione degli interventi strutturali in materia di pesca ed acquacoltura. Inoltre, lo stanziamento del capitolo è destinato a coprire le spese di missioni nelle sedi internazionali ove si elaborano le strategie e si pianificano gli interventi sia di livello comunitario che extracomunitario per l'attuazione del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura.

**CAPITOLO 1413 (2954)** - Lo stanziamento copre le spese per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n.41 (comitati, commissioni ecc.).

**CAPITOLO 1414 (2955)** - Per garantire la copertura statistica richiesta dalla partecipazione agli organismi internazionali del settore, ed in particolare dell'EUROSTAT, è stato assunto con l'ISTAT l'impegno di avviare un programma di rilevazione statistica che potrà garantire la riorganizzazione delle statistiche della pesca in Italia oltre che consentire il soddisfacimento di alcuni regolamenti comunitari. Tale attività prevede il monitoraggio continuativo di un campione significativo della flotta da pesca italiana da parte dell'IREPA.

**CAPITOLO 1415 (2956)** - Lo stanziamento viene utilizzato per le spese inerenti l'attuazione del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca ed acquacoltura realizzata dall'ISMEA mediante convenzione stipulata con l'Amministrazione.

#### 2.1.2 (5.1.2) **Interventi**

##### 2.1.2.7 (5.1.2.1) Pesca

**CAPITOLO 1476 (3053)** - Lo stanziamento del capitolo denominato "Fondo di solidarietà nazionale della pesca" è destinato, in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.72, alla concessione di contributi a parziale copertura dei danni subiti da operatori del settore in caso di calamità naturali o di avversità meteorologiche di carattere eccezionale.

**CAPITOLO 1477 (3055)** - Il capitolo è utilizzato per le spese relative alle Associazioni di categoria ed organismi specializzati per la realizzazione di programmi tendenti a potenziare lo sviluppo nel settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale.

##### 2.1.2.1 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo

**CAPITOLO 1467 (3060)** - Lo stanziamento è utilizzato per lo svolgimento dei servizi, connessi alle attività della Commissione per la sostenibilità, affidati all'Istituto Nazionale di Economia Agraria, al fine di identificare le linee guida che possano orientare l'uso sostenibile delle risorse rinnovabili necessarie per la realizzazione di interventi strutturali in pesca ed acquacoltura.

### 2.2 (5.2) Spese in conto capitale

#### 2.2.3 (5.2.3) **Investimenti**

##### 2.2.3.1 (5.2.3.2) **Enti e Istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo**

CAPITOLO 7043 (7991) - Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche scientifiche applicate alla pesca ed all'acquacoltura che hanno consentito la formulazione di ipotesi operative utili all'avvio della prevista politica di salvaguardia delle risorse e di conversione degli addetti sulla base di nuovi modelli produttivi. Sono state considerate prioritarie le ricerche economiche in tema di proseguimento e potenziamento dell'attività di monitoraggio e rilevazione dell'attività di pesca al fine del perseguimento degli obiettivi affidati dalla legge 165/92 all'Amministrazione in tema di regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione degli indicatori bio-economici. Il competente Comitato scientifico, di cui all'articolo 6 della legge 41/82 ha approvato numerosi progetti di ricerca per l'attuazione dei quali sono state erogate delle anticipazioni sui contributi concessi. La consistenza dei residui, pertanto, è determinata dai rimanenti importi di partite contabili da emettere al momento della definitiva realizzazione dell'intero progetto ammesso al contributo.

#### 2.2.3.7 (5.2.3.2) Pesca

CAPITOLO 7080 (7992) - Le risorse finanziarie del capitolo, destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato, sono trasferite alle Regioni nella misura del 40%, come indicato nel VI Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2000 - 2002.

La residua disponibilità è versata sul c/c infruttifero n. 743, intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo Centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 41/82, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.1041, con natura rotativa e durata indeterminata.

CAPITOLO 7081 (7993) Il capitolo è utilizzato per la gestione dei residui relativi al pagamento di contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore della pesca marittima, in particolare per ammodernamento di navi, per la costruzione ed adeguamento di impianti di acquacoltura, per l'acquisto di spacci e magazzini per la ristrutturazione ed il risanamento gestionale di aziende operanti nel settore. Tali iniziative riguardano interventi residui relativi ai precedenti Piani triennali.

CAPITOLO 7082 (7994) - Le risorse finanziarie del capitolo sono trasferite alle Regioni nella misura del 35%, come indicato nel VI Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2000 - 2002.

Lo stanziamento viene utilizzato per l'organizzazione di campagne di educazione alimentare ed ambientale nel settore della pesca e dell'acquacoltura, anche mediante stampa o mezzi audiovisivi. Questa Direzione ha intrapreso, negli ultimi anni, una strategia di comunicazione particolarmente complessa per far fronte alle specifiche condizioni socio-economiche del settore pesca, anche allo scopo di procedere all'attuazione delle normative in essere in materia di certificazione ambientale e tracciabilità dei prodotti della pesca a garanzia della tutela del consumatore, in un'ottica di trasparenza del mercato.

CAPITOLO 7084 (7997) - Lo stanziamento è utilizzato per incentivare le iniziative intraprese dall'Associazione Piscicoltori, per il ruolo di rappresentanza degli interessi sociali e per l'importanza nello svolgimento delle funzioni in relazione agli interessi professionali rappresentati, operanti nel settore, analogamente a quelli attribuiti alle altre Associazioni di categoria.

Inoltre, in via subordinata, lo stanziamento è utilizzato per le iniziative intraprese dalle Fiere specializzate nel comparto ittico, le quali svolgono attività di promozione e sviluppo nel settore della ricerca economica, della commercializzazione e della trasformazione alimentare.

**CAPITOLO 7085 (7999)** - Le risorse finanziarie del capitolo, utilizzato per la concessione di contributi per la realizzazione degli accordi di programma e la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca, sono state interamente trasferite alle Regioni, come indicato nel VI Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2000 – 2002.

**CAPITOLO 7087 (8001)** - Le risorse finanziarie del capitolo, compreso nelle azioni del Piano triennale, utilizzato per la concessione di contributi per progetti concernenti piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione, per progetti di acquacoltura e di spacci cooperativi, sono interamente trasferite alle Regioni, come indicato nel VI Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2000 – 2002.

**CAPITOLO 7088 (8002)** - Il capitolo è utilizzato per le spese inerenti gli incentivi alla cooperazione e per iniziative tendenti allo sviluppo dell'associazionismo.

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

MODIFICHE INTERVENUTE NEL 2002, AUTORIZZAZIONI  
COMPLESSIVE E SITUAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2002 : vedi  
tabella allegata già inviata con nota prot. n. 2221 in data 27 giugno 2003 del  
Dipartimento delle politiche di mercato

**CAPITOLO 7043 (7991)** “Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica  
applicata alla pesca marittima”

LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge n.41/1982  
VI Piano nazionale della pesca e  
dell'acquacoltura 2000-2002

ESERCIZIO 2003

IMPEGNI ASSUNTI NEI PRIMI SEI MESI: 0,02  
PAGAMENTI EFFETTUATI NEI PRIMI SEI MESI: 0,75  
IMPEGNI PREVISTI PER I SUCCESSIVI SEI MESI: 7,5  
PAGAMENTI PREVISTI PER I SUCCESSIVI SEI MESI: 8,72

**CAPITOLO 7080 (7992)** “Somma da corrispondere al fondo centrale per il  
credito peschereccio”

LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge n.41/1982  
VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura  
2000-2002

ESERCIZIO 2003

IMPEGNI ASSUNTI NEI PRIMI SEI MESI: 0  
PAGAMENTI EFFETTUATI NEI PRIMI SEI MESI: 0,42  
IMPEGNI PREVISTI PER I SUCCESSIVI SEI MESI: 0,33  
PAGAMENTI PREVISTI PER I SUCCESSIVI SEI MESI: 0,33

**CAPITOLO 7082 (7994)** “Spese per lo svolgimento di campagne di  
educazione alimentare per la pesca marittima”

LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge n.41/1982  
VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura  
2000-2002

ESERCIZIO 2003

IMPEGNI ASSUNTI NEI PRIMI SEI MESI: 0  
PAGAMENTI EFFETTUATI NEI PRIMI SEI MESI: 0  
IMPEGNI PREVISTI PER I SUCCESSIVI SEI MESI: 4,10  
PAGAMENTI PREVISTI PER I SUCCESSIVI SEI MESI: 1,59



**CAPITOLO 7084** (7997) “Contributi per iniziative a sostegno dell’attività ittica”

LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge n.41/1982  
VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura  
2000-2002

ESERCIZIO 2003

IMPEGNI ASSUNTI NEI PRIMI SEI MESI: 0

PAGAMENTI EFFETTUATI NEI PRIMI SEI MESI: 0

IMPEGNI PREVISTI PER I SUCCESSIVI SEI MESI: 0,7

PAGAMENTI PREVISTI PER I SUCCESSIVI SEI MESI: 0

**CAPITOLO 7088** (8002) “Spese per incentivi alla cooperazione e per iniziative tendenti allo sviluppo dell’associazionismo, compreso l’adeguamento ed il 3

potenziamento strutture immobiliari”

LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge n.41/1982  
VI Piano nazionale della pesca e  
dell’acquacoltura 2000-2002

ESERCIZIO 2003

IMPEGNI ASSUNTI NEI PRIMI SEI MESI: 0

PAGAMENTI EFFETTUATI NEI PRIMI SEI MESI: 0,93

IMPEGNI PREVISTI PER I SUCCESSIVI SEI MESI: 2,76

PAGAMENTI PREVISTI PER I SUCCESSIVI SEI MESI: 2

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

**LEGGE n. 302 del 28 Agosto 1989**

**Disciplina del credito peschereccio d'esercizio**

CAPITOLO 7090 (7995) - Le risorse finanziarie del capitolo, utilizzato per le finalità della legge 302/89 in materia di credito peschereccio di esercizio mediante la concessione ad imprese, singole o associate, di prestiti destinati alle attività di pesca, acquacoltura ed a quelle ad esse connesse o collaterali, sono interamente trasferite alle Regioni, come indicato nel VI Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2000 – 2002. E' stato istituito, comunque, un nuovo capitolo, con lo stanziamento recato dalla legge finanziaria 2002, di seguito esplicitato, per la definitiva liquidazione delle istanze giacenti.

**Modifiche intervenute nel 2002**

Come già evidenziato la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha determinato un maggiore stanziamento per l'attuazione del VI Piano triennale pari a lire 30.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) ha stanziato un importo pari a euro 2.500.000 per la definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla sopra citata legge 302/89, antecedenti all'anno 1999.

Inoltre, per la copertura dell'onere relativo all'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, si è provveduto mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 267/91, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002). Tale riduzione ha interessato, per un importo di euro 3.925.588 il capitolo 3055 relativo a spese in favore delle associazioni di categoria.

Si rammenta, da ultimo, che il decreto legge 26 settembre 2000, n. 265 convertito con modificazioni in legge n.343 del 23 novembre 2000, ha previsto per l'attuazione dell'articolo 4, comma 5 bis, l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate dal VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, per lire 4.000 milioni ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (capitolo 7991) e per lire 1.000 milioni alle spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca (capitolo 2955), come evidenziato nell'allegato quadro riassuntivo.

Si evidenzia, comunque, che l'arco temporale del triennio nel quale si esplicano gli interventi del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, si raccorda, per una soluzione di continuità, con il piano precedente determinando, pertanto, pagamenti e perenzioni da riferirsi a misure ricomprese nell'ambito dei settori di intervento riconducibili ai precedenti Piani triennali.

**Legge 28.08.1989 n. 302****Credito peschereccio di esercizio**

Legge 28.12.2001 n.448 finanziaria 2002: stanziamento € 2.500.000,00

A tutt'oggi sono stati impegnati € 2.500.000,00 per pratiche relative agli anni 1990-1998 di cui liquidati € 1.492.132,84.

Le pratiche in giacenza presso la Direzione Generale, per le quali non esiste stanziamento di bilancio, sono N° 202 così suddivise:

N° 39 per l'anno 1998;  
N° 163 per l'anno 1999.

Il fabbisogno finanziario, necessario alla liquidazione delle suddette pratiche, ammonta ad € 947.389,54.

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215**  
**Agevolazioni per l'imprenditoria femminile.**

**Principali riferimenti normativi**

DPR 28 luglio 2000, n. 314 (pubblicato nella G.U. n. 256 del 2 novembre 2000) – Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997)

**Operatività esaurita:** no

**Obiettivi generali:** promozione di nuove attività imprenditoriali condotte da donne, formazione e sviluppo delle capacità imprenditoriali e manageriali femminili e qualificazione della professionalità.

**Area di applicazione:** intero territorio nazionale.

**Soggetti beneficiari:** piccole imprese costituite e gestite da donne, operanti nei settori agricoltura, industria, artigianato, commercio, servizi, turismo. In dettaglio sono previste le seguenti categorie di beneficiari:

- società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, società di capitali con partecipazione di donne non inferiore ai due terzi;
- imprese, o consorzi di imprese, associazioni, enti, società di promozione anche a capitale misto pubblico e privato, centri di formazione, ordini professionali;
- Regioni che attuino programmi di diffusione e di informazione mirati, di consulenza e di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione della legge.

**Tipologia delle iniziative ammissibili:** realizzazione di investimenti (tutte le tipologie); acquisto di servizi innovativi; corsi di formazione, attuazione di programmi di promozione e di sensibilizzazione sulle opportunità offerte dalla legge.

**Natura e misura dell'incentivo:** contributo in conto capitale. Il contributo in conto capitale non è cumulabile con altre agevolazioni, ad eccezione di quelle previste dall'intervento dei fondi pubblici di garanzia. Il contributo in conto capitale varia da un minimo del 15% (Centro-nord fuori deroga) a un massimo del 65% (Mezzogiorno Zona A) delle spese sostenute.

**Spese ammissibili:** le spese ammissibili variano in relazione alle categorie di soggetti beneficiari.

- Soggetti di cui al punto 2.3 a): spese per impianti e attrezzature sostenute per l'avvio o l'acquisto di attività produttive; spese per l'introduzione di innovazioni di prodotto, di innovazione tecnologica e organizzativa; spese per l'acquisto di servizi reali; le opere murarie sono ammesse nel limite del 25% del programma.
- Soggetti di cui al punto 2.3 b): spese per corsi di formazione imprenditoriale; spese per consulenze in materia di managerialità;
- Soggetti di cui al punto 2.3 c): spese per l'attuazione di programmi di diffusione delle informazioni sulla legge; spese per servizi di consulenza e di progettazione organizzativa.

**MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Capitolo amministrato 7420

Leggi di riferimento n. 215/92

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive (importo 98/2002):      milioni di € 468,53

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

autorizzazioni a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 468,53
impegni assunti a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 360,40
pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 89,93
economie a tutto il 31.12.2002:	
residui a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 159,49
perenzioni a tutto il 31.12.2002:	

**Situazione relativa al singolo anno  
esercizio 2002**

autorizzazioni nel 2002:	milioni di € 123,95
impegni assunti nel 2002:	milioni di € 242,56
pagamenti effettuati nel 2002:	milioni di € 6,20
economie nel 2002:	
residui propri nel 2002:	
residui di stanziamento nel 2002:	
perenzioni nel 2002:	

**Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 8, comma 2**  
**Incentivi automatici per le PMI**

**Principali riferimenti normativi**

Art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, successivamente integrato e modificato dall'art.8 della legge 7 agosto 1997, n.266.

Delibere CIPE 8 agosto 1995, 18 dicembre 1997 e 15 febbraio 2000

Decreto MICA 28 ottobre 1998, n. 446

Circolari MICA N. 900355 DEL 16 ottobre 1998 e n. 900027 del 20 gennaio 1999

Decreto MAP 30 maggio 2001

**Operatività esaurita: no**

**Obiettivi generali:** La norma prevede la concessione di “agevolazioni in forma automatica” in favore delle PMI in stretta analogia a quanto previsto per le aree depresse del territorio nazionale sulla base della legge 341/95.

**Area di applicazione:** Con intensità di aiuto differenziate, dipendenti dall'area in cui si colloca l'iniziativa, sono interessate le PMI dell'intero territorio nazionale. Allo stato attuale, la competenza del Ministero delle Attività Produttive – nelle more del completamento del decentramento delle funzioni amministrative – è limitata alle Regioni a Sicilia e Valle d'Aosta ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

**Soggetti beneficiari:** I soggetti beneficiari sono le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, delle costruzioni di cui alle sezioni C, D, E ed F della “classificazione delle attività economiche ISTAT 1991”, nonché le imprese delle telecomunicazioni e delle attività dei servizi potenzialmente diretti ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive, secondo le medesime limitazioni previste per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n.488.

**Tipologia delle iniziative ammissibili:** Le iniziative ammissibili alle agevolazioni sono quelle relative alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi.

**Natura e misura dell'incentivo:** La misura dell'agevolazione è variabile ed è determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni, in funzione delle dimensioni dell'impresa richiedente nonché dell'ubicazione dell'unità locale in cui è effettuata l'installazione dei beni oggetto dell'agevolazione. Per le iniziative nelle aree depresse sono applicate le intensità previste per esse dalla disciplina comunitaria degli aiuti mentre, per le altre, sono applicate le intensità previste dalla disciplina degli aiuti in favore delle PMI.

**Spese ammissibili:** Le spese ammissibili per le suddette iniziative sono quelle sostenute per l'acquisizione di:

- a) macchinari ed impianti;
- b) attrezzature di controllo della produzione;
- c) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dati;
- d) programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l'informatica e telecomunicazioni;

- e) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE);
- f) servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo normative UNI EN ISO 9000;
- g) l'imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo, oneri doganali, materiale di consumo e gli accessori di prima dotazione.